

L.R. 15 novembre 2022, n. 19: “Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)) e all’allegato n. 1 della legge regionale 5 maggio 2016, n. 6 – oggetto assembleare n. 5332/2021

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo del pdl licenziato dalla
Commissione per la Parità e per i Diritti delle persone
nella seduta del 27 ottobre 2022**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Analisi degli articoli

Art. 1

Disposizione ordinamentale che modifica il titolo della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5.

Art. 2

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che interviene sull'art. 1 della legge regionale n.5 del 2015 dettagliando principi e finalità della legge stessa.

Art. 3

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che interviene sull'art. 2 della legge regionale n.5 del 2015 aggiornando la descrizione dei destinatari della legge.

Art. 4

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che interviene sull'art. 3 della legge regionale n.5 del 2015 precisando alcuni aspetti procedurali inerenti le funzioni della Consulta.

Art. 5

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che sostituisce l'art. 4 della legge regionale n.5 del 2015 ridefinendo le modalità di costituzione e la composizione della Consulta.

Art. 6

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che interviene sull'art. 5 della legge regionale n.5 del 2015 aggiornando alcune disposizioni sul funzionamento della Consulta.

Art. 7

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che interviene sull'art. 6 della legge regionale n.5 del 2015 aggiornando alcune disposizioni sul funzionamento e la composizione del comitato esecutivo della Consulta.

Art. 8

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che interviene sull'art. 8 della legge regionale n.5 del 2015 aggiornando le disposizioni sulla decadenza e sulla sostituzione dei componenti della Consulta e introducendo la previsione riguardante le dimissioni degli stessi.

Art. 9

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che interviene sull'art. 9 della legge regionale n.5 del 2015 aggiornando le modalità di promozione delle Conferenze d'area.

Art. 10

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che sostituisce l'art. 11 della legge regionale n.5 del 2015 aggiornando l'elencazione degli interventi previsti dalla legge per la valorizzazione del ruolo degli emiliano-romagnoli all'estero.

Art. 11

Norma senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale che abroga l'art. 13 della legge regionale n.5 del 2015.

Art. 12

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che sostituisce l'art. 16 della legge regionale n.5 del 2015 istituendo la "Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo". Viene confermata la possibilità di conferire annualmente diplomi di benemerenza agli emiliano-romagnoli all'estero.

Art. 13

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che interviene sull'art. 17 della legge regionale n.5 del 2015 aggiornando le modalità di programmazione degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero nell'ambito del piano triennale previsto dall'articolo medesimo.

Art. 14

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che aggiorna i rinvii interni della legge necessari in virtù degli interventi sull'art. 4 della legge regionale n.5 del 2015. Viene confermato che al Presidente della Consulta e al vicepresidente non spetta alcun compenso supplementare rispetto all'indennità di consigliere così come per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del comitato esecutivo.

Art. 15

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che, sostituendo l'art.20 della legge regionale n.5 del 2015, aggiorna i quesiti oggetto della "Clausola valutativa".

Art. 16

Emendamento, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che modifica alcuni parametri previsti nell'allegato n. 1 della legge regionale n.6 del 2016 senza però intervenire sulle risorse previste per il funzionamento della Consulta allocate, così come previsto dall'art. 19 della LR 5/2015, nell'ambito del bilancio pluriennale autonomo dell'Assemblea legislativa.

Nello specifico si aggiornano alcuni dei parametri individuati dal citato Allegato 1 della legge regionale n.6 del 2016 per tenere conto delle peculiarità che caratterizzano

l'attività internazionale della Consulta, senza che si renda necessario modificare le risorse stanziare in bilancio. I tecnici dei settori coinvolti hanno condotto stime puntuali verificando che la programmazione dell'attività della Consulta potrà essere rimodulata nel rispetto di tali parametri. Trattasi infatti di una spesa configurabile come "spesa di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che possono essere controllate dall'ente in funzione delle risorse previste in bilancio. L'art. 2 della legge regionale n. 6 del 2016 resta infatti invariato laddove impone che le spese di funzionamento della Consulta non possano eccedere gli stanziamenti indicati negli appositi capitoli del bilancio dell'Assemblea e, a garanzia di ciò, prevede che eventuali rimborsi spesa siano ammessi solo in seguito ad "espressa autorizzazione del Presidente della Consulta".

Art. 17

Norma sulla decorrenza degli effetti della legge. Non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.